

*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso*

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI DELLE SEDI CENTRALI DI VIA C. COLOMBO, VIA GIORGIONE, LARGO LEOPARDI E VIA LICINI - CIG ZE31BB9A35

PREMESSO CHE:

- l’Agenzia delle Entrate ha un sistema di Antintrusione, Videosorveglianza e Controllo Accessi nelle sedi di Roma di Via C. Colombo, Via Giorgione, Largo Leopardi e Via Licini che va mantenuto;
- il 26 settembre 2016 l’Agenzia ha pubblicato un avviso (prot. n. 2016/149392) sul suo sito istituzionale al fine di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento in oggetto;
- venti società, riscontrando l’avviso di cui al punto precedente, hanno dichiarato la disponibilità ad essere invitate a presentare l’offerta *de quo*;
- l’Agenzia, conformemente a quanto specificato nel suddetto avviso al paragrafo “fase successiva alla ricezione delle candidature”, il 21 ottobre 2016 (cfr. verbale prot. 2016/15437) ha selezionato, mediante sorteggio, n. 10 soggetti da invitare alla procedura in oggetto;
- il 24 ottobre u.s. si è proceduto ad inviare la lettera di invito, prot. n. 2016/177069, chiedendo alle dieci Società sorteggiate, che avevano manifestato il loro interesse, di presentare un’offerta a ribasso per il servizio in argomento;
- entro il termine perentorio del 16 novembre 2016, sono pervenute sette offerte dalle società 1) Sicurezza Globale 1972 SRL; 2) Securplanet SRL; 3) S.E.T.I. SNC; 4) CRB SRL; 5) Tesy Lab SRL; 6) Iemme Sistemi SRL; 7) Intec Service SRL;
- il giorno 19 dicembre 2016 si è proceduto all’esame delle offerte;
- l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella della INTEC SERVICE SRL, che ha offerto di eseguire il servizio in oggetto per l’importo di € 12.265,12, comprensivo di oneri aziendali pari ad € 306,51;

- l'Agenzia ha ritenuto congruo il prezzo complessivamente offerto per il servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi delle sedi centrali di via C. Colombo, via Giorgione, largo Leopardi e via Licini.

Ciò premesso, con la presente si procede all'affidamento del servizio alla Società *INTEC SERVICE SRL* - con sede legale in Venticano (AV) – P.IVA 02820290647, - in persona del legale rappresentante CHIARA COLANTUONI, nata a Napoli il 15 settembre 1984, dell'intervento in oggetto indicato, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Oggetto e modalità di esecuzione del servizio

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti antintrusione, videosorveglianza e controllo accessi delle sedi centrali di via C. Colombo, via Giorgione, largo Leopardi e via Licini.

In particolare, il presente contratto ha ad oggetto:

1. la **manutenzione programmata**, volta a verificare e garantire il normale funzionamento degli impianti, da svolgersi secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico prestazionale (da ora in poi, per brevità, "Capitolato");
2. la **manutenzione correttiva o a guasto**, da assicurare ogni volta che si presenta un guasto o un'avaria agli impianti, così da garantire il corretto ripristino degli stessi. Pertanto, ogni volta che si verifichi un malfunzionamento degli apparati, il manutentore è chiamato ad intervenire, nelle modalità previste nel Capitolato, per provvedere alla relativa riparazione;
3. gli **interventi volti a far fronte ad esigenze particolari della Stazione Appaltante**; come meglio specificato nel Capitolato, è infatti nelle facoltà della Stazione appaltante richiedere, tramite il direttore dell'esecuzione del contratto, all'aggiudicatario, che ha l'obbligo di eseguire, la presenza di un tecnico presso l'Agenzia, in occasione di particolari eventi.

Durata e penali da ritardo

Il contratto avrà durata annuale a far data dal 2 gennaio 2017; esso non attribuirà alla Società alcun diritto di esclusiva.

Resta inteso che il contratto produrrà i suoi effetti sino al completo ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni.

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, imputabile alla Società, si applicheranno le penali indicate nel Capitolato Tecnico. L'importo massimo delle penali applicate non potrà, comunque, superare il 10% del corrispettivo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

L'importo delle penali sarà addebitato alla Società tramite note di addebito, si potrà procedere alla compensazione delle somme con gli eventuali importi dovuti alla Società medesima a titolo corrispettivo ovvero si procederà all'escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario; in tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata.

Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Agenzia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agazia di agire per il ristoro del maggior danno subito né esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per la Società di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, escluse le ipotesi di forza maggiore e caso fortuito.

Corrispettivo

La Società ha offerto per la manutenzione programmata un prezzo a corpo pari ad € 12.265,12 comprensivo di oneri aziendali pari ad € 306,51, pari ad un ribasso del 55,39%.

I costi per la sicurezza di tipo interferenziale sono pari ad € 1.022,88.

Inoltre, sono previste somme extra canone per interventi di manutenzione correttiva e per gli interventi volti a far fronte ad esigenze particolari della Stazione Appaltante per un importo massimale di € 10.000,00 (IVA esclusa). Con riferimento a tali prestazioni, si prenderà in considerazione il prezzario della DEI Impianti Elettrici, vigente al momento della preventivazione degli interventi, e ad esso verrà applicato il ribasso dichiarato in gara pari al 55,39%.

L'Agazia non assume alcun obbligo in merito al raggiungimento del predetto massimale.

L'Agazia si impegna a corrispondere per la manutenzione programmata il corrispettivo unitario indicato da codesta Società nella proposta economica (prot. n. 2016/199420); per la manutenzione correttiva o a guasto (extra canone) e per gli interventi per esigenze della stazione appaltante (extra canone) si procederà secondo le modalità indicate nel Capitolato.

Nel prezzo offerto, che dovrà rimanere valido per tutta la durata dei servizi, si intendono compresi tutti gli oneri ed i compensi relativi alla completa e perfetta esecuzione delle prestazioni e, comunque, tutto quanto necessario per la migliore riuscita delle prestazioni.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:

IBAN: IT43 W 03268 15001 052 1568 92340

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è **CHIARA COLANTUONI**, nata a Napoli il 15 settembre 1984, C.F. **CLNCHR84P55F839I**.

La Società si impegna a comunicare all'Agazia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agazia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agazia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **ZE31BB9A35**.

Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'Agenzia è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013.

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, mediante bonifico bancario all'Istituto di Credito o a Poste Italiane S.p.A. sul numero di conto corrente dedicato indicato, subordinatamente all'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prestazioni previste e, quindi, all'attestazione della regolare esecuzione.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: **X3DZ5I**.

Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell'Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori sul seguente indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione della fattura; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Oneri a carico della Società

- a) Sono a carico della Società tutti gli oneri sociali, previdenziali, fiscali e/o assicurativi relativi al personale ed ai collaboratori da essa impiegati per l'adempimento di quanto previsto nel presente contratto. La Società garantisce di ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, circolari ed atti amministrativi e di applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse;
- b) la Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che quest'ultima dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di personale o collaboratori della Società impiegati per l'espletamento del Servizio;
- c) la Società sarà, altresì, responsabile nei confronti dell'Agenzia e dei terzi per i danni contrattuali e/o extracontrattuali a cose e/o persone, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne l'Agenzia da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare in dipendenza o in connessione con le obbligazioni assunte o in dipendenza di eventi occorsi a seguito dell'esecuzione del presente contratto.

Subappalto - Cessione del contratto e dei crediti- Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Il **subappalto** non è ammesso avendo l'esecutore nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato all'offerta, espresso la volontà di non subappaltare quote di appalto.

E' fatto divieto alla Società di **cedere il presente contratto a terzi**, in qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 è ammessa la **cessione dei crediti** maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto - effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il facsimile "*Allegato A*" unito alla circolare medesima.

La Società, qualora intenda **cedere l'intera azienda o il ramo di attività** che assicura le prestazioni contrattuali o **mutare specie giuridica**, deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il mancato preavviso fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Cauzione

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società si impegna a costituire ed a produrre entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto una cauzione definitiva nelle forme e nei modi previsti dall'art. 103 d.lgs. 50/2016.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora l'Agenzia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Recesso, risoluzione

In materia di recesso e risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e art. 109 del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal presente contratto, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite alla data dello stesso.

Inoltre, l'Agenzia avrà facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione delle attività da parte della Società senza giustificato motivo;

- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- violazione definitivamente accertata relativa agli obblighi di natura fiscale o contributiva/stipendiale.
- perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 l. n.136/2010.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, via mail, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

In particolare, la Società garantisce che nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti di cui all'art. 80 d.lgs. 80/2016 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi emessi a suo carico ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 d.lgs. 159/2011, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (art. 2 D.P.C.M. 187/1991);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione vigente nonché da quella eventualmente emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società ha dichiarato nel DGUE, in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Agenzia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

Foro competente

Le Parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Trattamento e tutela dei dati personali

I dati personali, conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto, saranno oggetto di trattamento informatico o manuale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto.

Impegno di riservatezza

La Società si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, eventuali informazioni, che vengano messe a sua disposizione da parte dell'Agenzia o di cui la Società medesima venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di riservatezza vincola la Società per tutta la durata del contratto fino al momento in cui le informazioni delle quali sia venuta in possesso siano divenute di dominio pubblico. La Società è responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza la Società è tenuta a risarcire l'Agenzia di tutti i danni che da essa dovessero derivare.

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

PER LA SOCIETÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Chiara Colantuoni

PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesco Vasta

Contratto sottoscritto digitalmente